

# ***GUIDA AL RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI***

***11 utili consigli che ti consentiranno di ottenere un rapido e sicuro  
risarcimento dalla compagnia assicuratrice***

## **- INDICE -**

- 1) Cosa fare in caso di incidente stradale: i primi adempimenti;
- 2) La compilazione del CID;
- 3) La lettera di denuncia del sinistro;
- 4) La richiesta di “risarcimento diretto”;
- 5) Il contenuto della richiesta di risarcimento;
- 6) I tempi del risarcimento;
- 7) Incidente causato da un veicolo immatricolato all'estero;
- 8) Autoveicolo sprovvisto di copertura assicurativa o non identificato;
- 9) La procedura “ordinaria” di risarcimento;
- 10) La negoziazione assistita;
- 11) L'azione giudiziale nei confronti della compagnia assicurativa.

## **§§§**

### **1) Cosa fare in caso di incidente stradale: i primi adempimenti**

Per prima cosa, se dall'incidente derivano gravi danni a cose o persone oppure risulti impossibile provvedere autonomamente alla rimozione dei veicoli o se la **dinamica** del sinistro è controversa, i veicoli coinvolti non devono essere spostati, ma dovranno essere immediatamente chiamate le forze dell'ordine e, se necessario, il servizio sanitario.

Nell'attesa, il pericolo deve essere segnalato agli automobilisti che sopraggiungono mediante i **dispositivi di sicurezza**, vale a dire indossando il giubbotto catarifrangente e posizionando l'apposito triangolo ad una distanza di almeno 50 metri dall'ostacolo.

Si consiglia, laddove possibile, di scattare delle fotografie per rilevare l'esatta posizione dei veicoli coinvolti, i danni derivanti della collisione, eventuali segni di frenata, le condizioni metereologiche e lo stato del manto stradale;

Nel caso di sinistro di lieve entità, invece, è opportuno provvedere alla rimozione dei veicoli, poiché è vietato ostruire il flusso del traffico: è bene ricordare, infatti, che eventuali intralci alla circolazione potranno essere puniti con una multa che varia dai 38 ai 155 euro.



## 2) La compilazione del CID

Il passo successivo riguarda la compilazione del **modulo blu di constatazione amichevole (CAI o comunemente chiamato CID)**, nel quale riportare una serie informazioni, tra cui:

- ora, data e luogo dell'incidente
- generalità dei contraenti/assicurati, conducenti e trasportati;
- generalità dei proprietari dei veicoli
- dati riguardanti i veicoli coinvolti (modello, targa, numero di polizza);
- danni riportati dai veicoli;
- un semplice schizzo della dinamica del **sinistro**.

Questa procedura deve essere seguita non tanto per stabilire chi è responsabile del **sinistro stradale**, ma al fine di mettere per iscritto quanto effettivamente accaduto.

Quando il CAI, compilato in ogni sua parte, è firmato da entrambi i conducenti le dichiarazioni in esso riportate si presumono vere fino a prova contraria. Pertanto, è

bene non firmare il modulo se non si è d'accordo con l'altro automobilista sulla dinamica dell'incidente, compilando se, necessario, anche due constatazioni separate; in quest'ultimo caso, il modulo sarà considerato una semplice **segnalazione di sinistro**.

Se gli automobilisti coinvolti non dispongono del modulo al momento dell'incidente, potranno sottoscriverlo anche in un secondo momento, ma andrà inoltrato alla compagnia rispettando il termine di tre giorni dal sinistro.

Inoltre, può essere molto importante identificare eventuali **testimoni oculari maggiorenni** presenti sul luogo dell'incidente e che abbiano assistito all'evento in tempo reale; l'individuazione di eventuali testimoni deve essere immediata, occorre cioè riportare tutte le loro generalità all'interno del modulo di constatazione amichevole. E' inoltre fondamentale chiedere a ciascun testimone di compilare la dichiarazione testimoniale a cui bisogna allegare copia di un documento di identità.



### 3) La lettera di denuncia del sinistro

Entro **tre giorni** dalla data in cui si è verificato l'incidente, occorrerà inoltrare alla propria compagnia assicurativa una **lettera di denuncia**, che dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche alla compagnia assicurativa dell'altro automobilista.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata in ogni caso, ossia anche quando si ritiene di non essere responsabili del sinistro.

Nello specifico, la denuncia deve contenere al suo interno:

- data, ora e luogo del sinistro;
- estremi delle polizze interessate e targa dei veicoli coinvolti;
- generalità dei conducenti;
- descrizione della dinamica dell'evento.

Sarà, inoltre, opportuno specificare se c'è stato l'intervento delle forze dell'ordine, la presenza eventuale di testimoni e il tipo di danni scaturiti dal sinistro.

Inoltre, nella lettera di denuncia sarà necessario indicare di essere disponibili all'accertamento dell'entità dei danni da parte di un perito e, soltanto dopo che saranno stati quantificati, sarà possibile procedere alla riparazione del veicolo incidentato.

La denuncia vale come formale costituzione in mora quando contiene l'invito alla compagnia assicurativa a risarcire i danni sofferti.

Infine, laddove la compagnia assicurativa ritenga la denuncia incompleta, entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento, dovrà invitare l'assicurato a provvedere all'integrazione dei dati e/o documenti mancanti.



#### 4) La richiesta di “risarcimento diretto”

A seguito di sinistro stradale, il danneggiato ha la facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti direttamente al proprio istituto assicurativo oppure alla compagnia del conducente-proprietario dell'altro veicolo.

Ciò significa che l'azione d'**indennizzo diretto** si aggiunge, ma non esclude, la possibilità per il danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

La procedura di **risarcimento diretto** prevede, dunque, che la richiesta risarcitoria sia inviata dal danneggiato, che si ritenga non responsabile del sinistro, alla compagnia assicurativa del veicolo di sua proprietà o alla guida del quale si trovava al momento dell'incidente, anziché alla compagnia assicurativa del veicolo condotto dal responsabile.

La procedura d'**indennizzo diretto** si applica quando il sinistro ha coinvolto due veicoli a motore identificati e assicurati. Tale procedimento può essere sempre attivato, salvo i casi in cui l'incidente stradale coinvolga:

- più di due veicoli (es. tamponamento a catena);
- un veicolo non regolarmente assicurato;

- un veicolo non immatricolato in Italia, ma all'estero;
- un mezzo non rientrante nella categoria dei veicoli a motore oppure quando si tratta di veicoli speciali, macchine agricole o ciclomotori non muniti della cd. "nuova targa".
- un ciclista, un pedone o un bene immobile.
- La procedura di indennizzo diretto NON può essere attivata anche quando:
  - non c'è stata una collisione tra i due veicoli;
  - dall'incidente siano derivate gravi lesioni che portano ad una invalidità macro permanente, ossia un danno biologico di ammontare superiore a 9 punti percentuali.
- i sinistri si sono verificati su territorio estero;
- i sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia.

Ebbene, in tutti questi casi in cui non è possibile richiedere l'indennizzo diretto, all'automobilista danneggiato non resta che attivare la procedura ordinaria, consegnando il CID alla propria compagnia e inoltrando la richiesta di risarcimento all'altro conducente e alla sua compagnia assicurativa.



## 5) Il contenuto della richiesta di risarcimento

La richiesta di risarcimento deve contenere obbligatoriamente le **informazioni** di seguito riportate:

- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili (per non meno di cinque giorni non festivi) per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- le circostanze nelle quali è avvenuto il sinistro;
- la dinamica dell'incidente;
- le targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive compagnie;

- il codice fiscale del danneggiato (o dei soggetti che hanno diritto al risarcimento);
- l'età, l'attività svolta e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- l'attestazione medica che dimostri l'avvenuta guarigione;
- l'attestazione medica comprovante eventuali postumi;
- una dichiarazione attestante che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti previdenziali o che specifici di quali prestazioni il danneggiato può beneficiare;
- lo stato di famiglia della vittima in caso di incidente mortale;
- se sono intervenute delle autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia, ad esempio) e se hanno redatto un verbale;
- se sono intervenuti dei medici o dei sanitari, indicando a quale struttura sanitaria appartenevano;
- eventuale certificato di morte;
- copia del modulo blu compilata e firmata a firma singola o congiunta;
- generalità e recapiti di eventuali testimoni.

Se la documentazione presentata dall'assicurato risulterà incompleta, la compagnia chiederà di inviare uno o più documenti integrativi entro il termine 30 giorni. In questo caso la pratica di liquidazione del sinistro potrà essere sospesa o interrotta e i tempi di formulazione di un'offerta di risarcimento danni saranno più lunghi.



## 6) I tempi del risarcimento

I tempi necessari per la liquidazione di un sinistro possono variare in base ai danni denunciati e alla tipologia di documentazione presentata dal soggetto danneggiato.

La compagnia assicurativa, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, procederà con la nomina di un perito per l'accertamento del danno al veicolo e, successivamente, formulerà un'offerta entro il termine di:

- 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento danni, inviata tramite raccomandata A/R, alla quale sia stato allegato il CID firmato da entrambi i conducenti, per danni ai veicoli o alle cose;
- 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni inviata tramite raccomandata A/R, nel caso in cui il CID non sia stato allegato oppure, benché allegato, non contenga le firme di entrambi i conducenti;
- 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta risarcitoria per danni a persona o in caso di morte.

Se il danneggiato dichiara di accettare l'offerta risarcitoria formulata dalla compagnia il pagamento viene effettuato entro 15 giorni dal momento di ricezione della comunicazione. La quietanza di pagamento rilasciata dal danneggiato è valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua compagnia assicurativa.

Se invece il danneggiato non comunica alcuna risposta oppure manifesta la volontà di non accettare l'offerta, l'assicurazione corrisponderà comunque, entro 15 giorni, la somma offerta; al riguardo è bene ricordare che il danneggiato è sempre libero di accettare l'offerta oppure di trattenere l'importo proposto dall'assicurazione a titolo di acconto sul maggior importo dovuto, senza rinunciare alle sue pretese di risarcimento.

Dato che il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale si prescrive in **due anni**, a partire dal giorno dell'incidente, quando non sia stato conseguito l'integrale risarcimento, conviene inviare alla compagnia assicurativa una **lettera interruttiva** entro tale termine.



## 7) L'incidente causato da un veicolo immatricolato all'estero

Nell'ipotesi in cui l'incidente sia causato da un veicolo immatricolato all'estero, l'altro automobilista, alla guida del veicolo immatricolato in Italia, dovrà presentare la propria richiesta risarcitoria **all'Ufficio Centrale Italiano**, il quale contatterà la compagnia assicurativa estera, che a sua volta si avvarrà della collaborazione di una compagnia italiana a cui affidare la gestione del **sinistro stradale**.

In tale caso specifico, la richiesta di risarcimento deve obbligatoriamente indicare i seguenti dati:

- data e località dell'incidente;
- nazionalità e targa del veicolo estero;
- descrizione del veicolo estero;
- tipologia (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
- marca e modello del veicolo;
- breve descrizione dell'incidente;
- copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID);
- estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.

Se disponibili, anche le seguenti informazioni sono molto utili per una rapida evasione della richiesta:

- nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
- cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero;
- cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero;
- copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero;
- copia dei documenti eventualmente forniti dal conducente estero.



## **8) L'autoveicolo sprovvisto di copertura assicurativa o non identificato**

Laddove l'altro veicolo risulti sprovvisto di copertura assicurativa, sarà necessario far intervenire le Forze dell'Ordine, il cui verbale di constatazione sarà indispensabile per l'eventuale richiesta di risarcimento al “**Fondo di Garanzia per le vittime della strada**”. Si tratta di un fondo regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private e amministrato dalla CONSAP. Il suo principale obiettivo è quello di assicurare la liquidazione dei danni alle persone che hanno riportato dei danni nelle seguenti situazioni:

- sinistri con veicoli non identificati (solo nell'ipotesi di danni arrecati alle persone);
- incidenti con veicoli non assicurati: per danni alle persone e alle cose;
- sinistri con veicoli assicurati con imprese in liquidazione coatta;
- sinistri con veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario.

Il **Fondo di Garanzia per le vittime della strada** si attiva, dunque, dopo aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte della persona che ha subito dei danni a causa di un sinistro con un veicolo non assicurato o non identificato; la segnalazione deve essere inviata ad una delle imprese autorizzate ad operare nella regione di riferimento e sul sito della CONSAP, è disponibile l'elenco completo e i contatti di queste compagnie.



## 9) La procedura “ordinaria” di risarcimento

Il procedimento "ordinario" per il risarcimento del danno da sinistro stradale è quello disciplinato dall'art. 148 del codice delle assicurazioni.

Secondo quanto già illustrato nel par. 4, la vittima di un sinistro stradale per i danni materiali o per le lesioni personali subite dovrà essere risarcita dalla compagnia di assicurazione del danneggiante quando:

- l'incidente ha coinvolto più di due veicoli (es; tamponamenti a catena);
- uno dei veicoli non sia regolarmente assicurato o sia immatricolato all'estero;

- uno dei mezzi coinvolti non sia un veicolo a motore oppure sia un veicolo speciale o una macchina agricola,
- la vittima sia un pedone, un ciclista o un bene immobile.
- non vi sia stato un impatto tra due i veicoli;
- dal sinistro siano derivate delle lesioni cd. macropermanenti, ossia quelle che comportano un'invalidità permanente superiore a 9 punti percentuali.

Mentre, il terzo trasportato per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro deve promuovere la procedura ordinaria nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo in cui si trovava a bordo al momento del sinistro.

Tuttavia, se il danno riportato supera il massimale minimo di legge, la parte eccedente può essere richiesta all'assicurazione del responsabile.

È bene, infine, evidenziare che le tempistiche e le fasi della “**procedura ordinaria**” sono pressoché identiche a quelle viste per il “**risarcimento diretto**”.



## 10) La procedura di negoziazione assistita

Se la compagnia assicurativa rifiuta di corrispondere l'indennizzo, è necessario invitare quest'ultima a stipulare una **convenzione di negoziazione assistita**.

Si tratta di un nuovo istituto, introdotto nel nostro ordinamento dal D. L. 132/2014, diretto a favorire la risoluzione di controversie prima che si giunga davanti ad un Giudice.

Mediante la **convenzione di negoziazione assistita** il danneggiato e l'assicurazione indicano i loro rispettivi difensori, i quali, a loro volta, instaureranno una trattativa tesa a **definire** la questione risarcitoria, cercando il raggiungere un'intesa che soddisfi entrambe le parti.

Tale strumento è obbligatorio anche quando:

- la compagnia assicurativa non rispetta i tempi entro cui presentare la proposta di indennizzo (vedi par. 6) oppure ometta di indicare le motivazioni per cui non intende procedere al risarcimento;
- il danneggiato non accetta l'offerta di risarcimento.

In tutti questi casi, dunque, è obbligatorio ricorrere alla **negoziazione assistita**, prima di poter agire in via giudiziale.



## 11) L'azione giudiziale nei confronti della compagnia assicurativa

Qualora la compagnia assicurativa abbia comunicato i motivi che impediscono il “risarcimento diretto” oppure laddove essa non abbia comunicato alcuna offerta entro i termini previsti o, infine, nel caso di mancato accordo tra le parti, è possibile per il danneggiato proporre l'**azione in giudizio**.

Come già visto in precedenza, prima di poter avviare formalmente la causa (citando in giudizio l'assicurazione) sarà necessario rivolgersi a un avvocato, il quale inviterà l'assicurazione a stipulare la c.d. **convenzione di negoziazione assistita**.

La partecipazione alla stipula della convenzione di negoziazione assistita non è obbligatoria: l'assicurazione potrebbe, infatti, rifiutarsi di aderire all'invito che le è stato rivolto. A questo punto, decorso il termine di **30 giorni** dall'invito formulato senza che vi sia stato riscontro (o subito, in caso di riscontro negativo), in ultima istanza, si potrà procedere a citare in giudizio la **compagnia di assicurazione** per richiedere al giudice che quest'ultima sia **condannata al risarcimento di tutti i danni**, nonché al rimborso di tutte le **spese di giustizia sostenute**.

La presente “GUIDA AL RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI - *11 utili consigli che ti consentiranno di ottenere un rapido e sicuro risarcimento dalla compagnia assicuratrice*”, realizzata con il contributo dei professionisti dello **Studio Legale Lazzari**, è il risultato di un’attenta e pluriennale ricerca; le informazioni in essa contenute sono avvalorate dalla solida esperienza che lo Studio vanta nel complesso settore dell’**infortunistica stradale**.